

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1308

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MALGIERI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi criminosi postbellici verificatisi in Italia tra il 1945 e il 1948 e sulle cause della mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di eccidi, massacri, stermini e delle stragi ispirate da motivazioni di « pulizia » etnica o politica

*Presentata l'11 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una Nazione come la nostra ha la necessità di organizzare la sua vita intorno a valori unanimemente condivisi, anche per evitare di essere preda di periodiche convulsioni difficilmente controllabili e gestibili. La condivisione dei valori civili non può che fondarsi sull'acquisizione della verità dei fatti che circa cinquant'anni fa divisero brutalmente gli italiani. Al di là degli specifici episodi di guerra, ed in particolare di quelli verificatisi tra il 1943 ed il 1945, dopo la fine delle ostilità, si registrarono barbari eccidi motivati dal furore ideologico dell'epoca sui quali ancora non sono stati compiuti i doverosi accertamenti al fine di individuare con chiarezza le

responsabilità morali, se non quelle materiali, di quei crimini.

L'Italia non può portarsi dietro il pesante fardello dell'oblio, mentre dai settori più sensibili dell'opinione pubblica e della classe politica s'invoca una pacificazione reale e non di « maniera » tra gli italiani.

Continuare ad ignorare i frutti avvelenati della guerra civile non aiuta a compiere significativi passi avanti sulla via della concordia e lascia nelle generazioni future il dubbio che la nostra Patria attuale sia l'eredità di una sola parte di italiani.

Come rappresentanti della Nazione, abbiamo il dovere di provvedere ad illuminare gli angoli più bui della nostra storia

collettiva, con gli strumenti consentiti dalle leggi, perché venga ristabilita la verità nell'interesse esclusivo degli italiani di domani ed in ossequio alla memoria di chi venne falciato dall'odio in anni terribili e tumultuosi.

Nel 1990 l'ex-partigiano Otello Montanari chiese a gran voce che si facesse luce sui crimini avvenuti subito dopo il 25 aprile 1945: fatti di sangue commessi in gran parte da comunisti non soltanto nel cosiddetto « triangolo della morte » tra Campagnola, Correggio, San Martino in Rio, nell'Emilia, ma in tutta l'Italia del nord. Non è stato possibile conoscere il numero esatto degli assassinati, quasi mai l'identità degli esecutori e dei mandanti. I non molti processi celebrati non hanno mai dato risposte adeguate. Le inchieste degli organi di polizia sono sempre state ostacolate. Ed anche coloro che furono raggiunti dalla giustizia hanno poi usufruito, in numerosi casi, dell'amnistia di Togliatti o di provvedimenti di grazia come quello di cui è stato beneficiario, da parte del Presidente della Repubblica Pertini, il partigiano « rosso » Mario Toffanin, comandante della banda che il 7 febbraio 1945 compì la strage di Malga Porzus, uccidendo 17 partigiani bianchi della « Osoppo », tra i quali Guido Alberto Pasolini, detto Ermes, fratello del noto scrittore e poeta.

Per quanto riguarda la tragedia delle foibe, non possiamo dimenticare, onorevoli colleghi, che le cosiddette « stragi dimenticate » ebbero inizio a Fiume, in Istria, nella Venezia Giulia e in Dalmazia già durante la seconda guerra mondiale. Dalla fine del 1943 sino a tutto il 1947 in questi territori che, proprio cinquant'anni fa con il *diktat* (eufemisticamente definito « Trattato di pace ») furono ceduti alla Jugoslavia, si scatenò, con odio e violenza, la caccia all'italiano o a chi, anche solo potenzialmente, poteva apparire contrario all'annessione e alla conseguente slavizzazione forzata. Degli eccidi, in tutti questi anni, si è saputo poco. Nulla sui libri di scuola, quasi nulla è emerso a livello giudiziario. La cultura ufficiale si è disin-

teressata totalmente di questa e altre atrocità commesse dai titini.

Già nell'autunno del 1943 in Istria i partigiani jugoslavi utilizzarono le foibe per gettarvi dentro uomini e donne, spesso ancora vivi, legati l'uno all'altro per i polsi con del filo di ferro, che avevano la sola colpa di essere e di sentirsi italiani. In Dalmazia vennero usati altri mezzi per far scomparire gli avversari, come l'affogamento (talvolta anche di massa) nelle acque dell'Adriatico. Nel Quarnaro assassini, torture, sparizioni furono, dal maggio 1945, all'ordine del giorno. A Fiume vennero uccisi (e ancora oggi non si conoscono ufficialmente i luoghi di sepoltura) due senatori del Regno, Bacci e Gigante; furono torturati ex-legionari dannunziani (ricordiamo Adolfo Landriani); centinaia di carabinieri, finanzieri e poliziotti sparirono letteralmente nel nulla.

Dopo la fine della guerra, nel maggio 1945, i marò della X Mas del battaglione « Gabriele D'Annunzio » che si trovavano tra Fiume e Laurana furono addirittura tagliati a pezzi. E altrettanto accadde agli uomini della X di stanza a Pola, a Lusinpico e in altre località istriane. Il terrore scese così, come una nube nera, offuscando pietà, verità e giustizia su tutto il territorio dell'Istria e del Quarnaro. A Trieste, durante il breve periodo dell'occupazione jugoslava, le foibe di Basovizza e Monrupino si riempirono di corpi di italiani e di italiane, di soldati tedeschi e perfino di militari australiani facenti parte del corpo d'occupazione. Solo recentemente la magistratura italiana ha dato l'avvio alla fase istruttoria contro assassini che vivono tranquillamente in Croazia e in Slovenia, spesso beneficiari di pensioni concesse loro dallo Stato italiano per mezzo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il tribunale del riesame di Roma, occupandosi degli eccidi delle foibe titine, nel non escludere *a priori* il delitto di genocidio, è ricorso a tale configurazione per poter punire i responsabili di delitti tanto atroci, i più gravi previsti dal nostro codice penale.

Dopo il capitolo delle foibe si va già aprendo quello dei campi di prigionia

allestiti in Italia dagli alleati, in particolare quelli di Coltano e Taranto, mentre prendono sempre più corpo racconti di avvenimenti consumati in violazione della Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra l'8 dicembre 1949, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1951, n. 1739, ed in dispregio dell'inalienabile diritto alla tutela ed alla dignità dei singoli soggetti.

Le motivazioni del Tribunale penale internazionale de L'Aja per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia per l'arresto dei *leader* serbi, Karadzic e Mladic, configuranti il genocidio e la « pulizia » etnica, delineano quanto già ricordato nella Venezia Giulia e in Dalmazia tra il 1943 ed il 1947.

La Commissione parlamentare di inchiesta bicamerale che con la proposta di legge si chiede di istituire, dovrebbe avere il preciso scopo di realizzare completi e

rigorosi accertamenti sui capitoli più inquietanti ed oscuri della storia italiana degli ultimi cinquant'anni; non per fare ciò che i tribunali della Repubblica non hanno saputo o potuto fare, ma per restituire ai morti la giustizia che è stata loro negata, attraverso l'impegno di un libero Parlamento ad approfondire le ragioni dei crimini commessi mezzo secolo fa e, possibilmente, trovare le risposte alle domande che da tempo l'opinione pubblica si pone.

La rimozione nuoce al rinsaldarsi delle motivazioni identitarie della Nazione. L'Italia ha bisogno di ricordare per potersi ridefinire come comunità. È questo lo scopo ultimo cui tende la presente proposta di legge il cui spirito non è quello di cercare postume ed inutili vendette, ma di contribuire alla creazione di nuovi legami di identità nazionale nel quadro di una pacificazione fondata sulla verità.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », volta ad accertare:

*a)* la dinamica e le motivazioni sottese agli eventi criminosi postbellici verificatisi in Italia dal 1945 al 1948, configuranti crimini contro l'umanità, ingiustificabili violazioni della giustizia civile e militare ed offese alla dignità della persona;

*b)* le cause della mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di eccidi, massacri, stermini e delle stragi ispirate da motivazioni di « pulizia » etnica o politica;

*c)* i mandanti e gli esecutori dei crimini di cui alle lettere *a)* e *b)*, nonché gli eventuali depistaggi operati da organi o apparati dello Stato;

*d)* ogni elemento utile ai fini della conoscenza dei fatti, fondato sul patrimonio documentale disponibile o di nuova e certa acquisizione;

*e)* informazioni o elementi aggiuntivi che possono integrare conoscenze già acquisite.

### ART. 2.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi di ogni mezzo ed istituto procedurale penale, civile, amministrativo e militare.

2. Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica la Commissione si avvale della collaborazione del Ministero

degli affari esteri, del suo personale e delle sue strutture, nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

3. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione conclusiva. Se nelle conclusioni dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

5. Entro il termine di cui al comma 3, la Commissione deve presentare al Parlamento la relazione, o le relazioni, sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1 e, a maggioranza dei suoi componenti, deliberare la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.

6. Il presidente della Commissione, ogni sei mesi a decorrere dall'insediamento della stessa, deve presentare al Parlamento una relazione sullo stato dei lavori.

### ART. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il presidente della Commissione è nominato con determinazione congiunta, dai Presidenti delle due Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, elegge, tra i propri membri, due vice presidenti e due segretari, con voto limitato ad uno.

5. Il componente della Commissione che ritiene di essere interessato alla natura dell'inchiesta, direttamente o per interposti rapporti, ha l'obbligo di comunicarlo alla Commissione, la quale, a maggioranza dei suoi componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità. Il componente per il quale è accertata l'incompatibilità, anche su segnalazione di terzi, è sostituito con la procedura di cui al comma 1.

6. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

7. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

8. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione. I verbali e le registrazioni fanno parte degli atti dell'inchiesta.

#### ART. 4.

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Di fronte alla Commissione non possono essere eccepiti i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

#### ART. 5.

1. La Commissione può chiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'au-

torità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Qualora gli atti o i documenti richiesti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte di altre Commissioni di inchiesta, tale segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

#### ART. 6.

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta in svolgimento, salvo che per il fatto specifico siano previste pene più gravi.

#### ART. 7.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa a maggioranza di due terzi dei componenti, prima dell'avvio del procedimento di inchiesta. Ciascun compo-

nente può proporre la modifica dei testi in esame prima dell'approvazione.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

ART. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

ART. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

